

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BARDI e BLOISE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1971

Disciplina della vendita di impianti scioviari  
e di veicoli semoventi da trasporto di persone o di cose su neve

ONOREVOLI SENATORI. — È risaputo che il *boom* sciistico ha assunto contenuto economico e di mercato sempre più notevole per il nostro Paese.

Tale fenomeno è tanto più positivo ove si pensi che esso può suscitare iniziative produttive nell'interesse della economia di zone destinate, secondo l'auspicio di tutti, ad un risveglio economico e sociale e quindi umano.

È necessario pertanto procedere su un piano di scelte responsabili atte ad evitare pericolose delusioni, che, operando a tutto vantaggio di ditte senza scrupolo, interessate al collocamento di impianti scioviari, possono mortificare iniziative meritevoli di tutela perchè rivolte ad affrancare talune zone geografiche da una secolare arretratezza economica, sociale ed umana.

Una tutela è tanto più utile ove si pensi che siffatte iniziative, oltrechè comportare una notevole dispersione di capitali, sono

sostenute in gran parte dalla spesa pubblica, che interviene con contributi diversi.

È pertanto doveroso scongiurare la continuità di un metodo che va avanti all'insegna del più grossolano semplicismo, nell'interesse degli stessi operatori turistici che assumono talvolta il ruolo di vere e proprie cavie in un tale delicato ed importante settore della nostra economia.

A tali esigenze di tutela e di garanzia si ispira il presente disegno di legge, che ha lo scopo di integrare la vigente normativa amministrativa e tecnica nel campo degli impianti scioviari e dei veicoli semoventi da trasporto di persone o di cose su neve.

Il *boom* sciistico sempre più dilagante, il numero sempre crescente degli utenti di un tale settore di svago, i sempre crescenti interessi economici coinvolti nel fenomeno del turismo sulla neve impongono il più rapido esame della presente iniziativa parlamentare e la sua sollecita approvazione.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

La documentazione tecnica, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 27 agosto 1969, da presentare a corredo della domanda di concessione per la costruzione e l'esercizio delle scivole, deve essere approntata e presentata all'autorità competente dalla ditta venditrice dell'impianto.

**Art. 2.**

Il contratto di compravendita di impianti scivole è nullo nei seguenti casi: *a*) la ditta venditrice non ottemperò all'obbligo di cui all'articolo 1; *b*) il progetto d'impianto non riceveva la prescritta autorizzazione ed approvazione del Ministero dei trasporti; *c*) l'impianto non riceveva il collaudo; *d*) sia negato il nulla osta per l'esercizio del medesimo.

**Art. 3.**

Il contratto è nullo altresì nel caso che l'impianto, ancorchè ne sia stato approvato il progetto, sia stato collaudato e ne sia stato concesso il nulla osta per l'esercizio, risulti inidoneo, dal punto di vista tecnico-funzionale ed in relazione al luogo di installazione, al suo scopo tipico.

**Art. 4.**

È nullo il contratto di compravendita di veicoli semoventi, motoslitte e cingolati da trasporto di persone o cose su neve ove la ditta venditrice non allega, come parte integrante dell'atto, una autorizzazione rilasciata dal Ministero dei trasporti attestante l'idoneità del veicolo, sotto il profilo della

sicurezza e della funzionalità, all'impiego in una determinata zona geografica, avuto riguardo alle differenze altimetriche, allo stato di innevamento del suolo ed alla tutela paesaggistica ed ecologica.

La predetta autorizzazione viene rilasciata dalla Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, nel cui ambito territoriale di competenza si trova la località di prevalente impiego del veicolo semovente, della motoslitte o del cingolato, per i quali si chiede l'autorizzazione.